

G.6

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ALLEGATI

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA



VALIDITA' ANNO SCOLASTICO. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Sono ammesse deroghe al tetto di assenze massime (25 % dell'orario annuale) per ragioni esplicitamente motivate e documentate.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E NON AMMISSIONE. Premesso che in sede di scrutinio **finale**

- Ogni valutazione non pienamente sufficiente è da considerarsi con diverso grado di gravità
- L'insufficienza in una o più discipline del primo quadrimestre rappresenta un elemento negativo, il Consiglio di Classe procede secondo i **seguenti criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti con delibera n.16 del 16 novembre 2010:**

In presenza di un massimo di tre insufficienze di varia gravità tali da non compromettere la frequenza della classe successiva, in presenza di elementi positivi come la frequenza assidua alle attività didattiche, la partecipazione attiva e l'impegno, oltre ad altri elementi positivi	il Consiglio di Classe procede alla sospensione di giudizio nelle materie insufficienti.
In presenza di quattro o più insufficienze di varia gravità	il Consiglio di Classe procede alla non ammissione alla classe successiva in considerazione della gravità oggettiva della valutazione che non consente la frequenza proficua o comunque positiva per l'anno successivo e preclude ogni possibilità di recupero.
In presenza di tre insufficienze gravi con scarsa volontà di recupero	il Consiglio di Classe procede alla non ammissione alla classe successiva in considerazione della gravità oggettiva della valutazione che non consente la frequenza proficua o comunque positiva per l'anno successivo e preclude ogni possibilità di recupero.
In tutti gli altri casi	Il Consiglio di Classe valuta l'opportunità di ammettere o di non ammettere alla classe successiva o di sospendere il giudizio di ammissione.

Criteri di ammissione all'Esame di Stato. Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. (**DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6, comma 1.**)

Il Consiglio di Classe, riunito collegialmente in sede di scrutinio finale, è chiamato a valutare l'ammissione dell'alunno all'Esame di Stato alla luce di questi elementi.